



**Data di pubblicazione:** 03/05/2018

**Nome allegato:** *\_Condizioni particolari Fornitura .pdf*

**CIG:** 7448638A85 (1); 7448659BD9 (2);

**Nome procedura:** *RDO 1935350\_Affidamento del "Servizio di fornitura di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche cartacee/on line, riviste tecnico-scientifiche cartacee/on line, consultazione quotidiani on line" per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'INPS a decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2019*

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

**CENTRALE ACQUISTI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

**Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) suddivisa in 2 lotti, volta all'affidamento della "Fornitura di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche cartacee/on line, riviste tecnico-scientifiche cartacee/on line, consultazione quotidiani on line"**

**C.I.G. Lotto 1 7448638A85**

**C.I.G. Lotto 2 7448659BD9**

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma**

**tel. +390659058600**

**C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

<b>Premessa</b> .....	3
<b>Art. 1 Valore e oggetto della procedura</b> .....	3
<b>Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO</b> .....	4
<b>Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi</b> .....	15
<b>Art. 4 Soccorso istruttorio</b> .....	18
<b>Art. 4-bis (Modalità di valutazione delle offerte)</b> .....	18
<b>Art. 5 Svolgimento della procedura</b> .....	18
<b>Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto</b> .....	20
<b>Art. 7 Modalità di esecuzione della Fornitura</b> .....	21
<b>Art. 8 Verifica di conformità</b> .....	23
<b>Art. 9 Penali</b> .....	23
<b>Art. 10 Risoluzione</b> .....	24
<b>Art. 11 Recesso</b> .....	25
<b>Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia</b> .....	25
<b>Art. 13 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento</b> .....	26
<b>Art. 14 Divieto di cessione del contratto e subappalto</b> .....	28
<b>Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	31
<b>Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera</b> .....	32
<b>Art. 17 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante</b> .....	33
<b>Art. 18 Lavoro e sicurezza</b> .....	33
<b>Art. 19 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni</b> .....	35
<b>Art. 20 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente</b> .....	36
<b>Art. 21 Spese</b> .....	36
<b>Art. 22 Foro competente</b> .....	36
<b>Art. 23 Allegati</b> .....	37

## **Premessa**

Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito per brevità anche l'“Appalto” o il “Fornitura”) hanno ad oggetto l'affidamento della *“Fornitura di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche cartacee/on line, riviste tecnico-scientifiche cartacee/on line, quotidiani on line”*

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sono integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di contrasto, le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Fornitura prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* (di seguito per brevità anche il **“Codice”**).

### **Art. 1 Valore e oggetto della procedura**

Oggetto del presente appalto è l'affidamento della *“Fornitura di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche cartacee/on line, riviste tecnico-scientifiche cartacee/on line, consultazione quotidiani on line”*.

In particolare, la Fornitura attiene alla fornitura e relativa consegna su tutto il territorio nazionale di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche cartacee/on line, riviste tecnico-scientifiche cartacee/on line, quotidiani on line. Si precisa che i prodotti di cui al lotto 1 **devono essere esclusivamente originali e non usati**

La gara è suddivisa nei seguenti lotti funzionali:

- **lotto 1:** fornitura in formato cartaceo di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche e tecnico-scientifiche;
- **lotto 2:** fornitura di riviste giuridiche e tecnico-scientifiche on line, consultazione quotidiani on line.

È ammessa la partecipazione da parte del medesimo Operatore Economico ad entrambi i suddetti lotti.

La Fornitura sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/16, da aggiudicarsi secondo il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del Codice, in quanto trattasi di servizi prodotti con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e di servizi caratterizzati da elevata ripetitività nonché da trascurabile contenuto tecnologico o carattere innovativo.

Il Contratto oggetto di affidamento decorrerà dalla data di stipula, e fino al 31.12.2019, con facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un periodo annuale.

Il valore complessivo del Contratto a base di gara è pari a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) dato dalla sommatoria dei valori complessi presunti relativi ai singoli lotti, come di seguito rappresentati:

- lotto 1: € 100.000,00 (Euro centomila/00) IVA esclusa
- lotto 2: € 100.000,00 (Euro centomila/00) IVA esclusa

Il valore a base di gara, relativo a ciascun Lotto, è stato determinato in via presuntiva sulla base dei fabbisogni espressi dalle strutture centrali e regionali dell'Istituto.

Il suddetto importo, non soggetto a ribasso, è da intendersi quale limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna a prestare la Fornitura in oggetto. Pertanto, ha natura meramente indicativa e non è impegnativo, né vincolante per la Stazione Appaltante.

I concorrenti dovranno formulare le proprie Offerte, indicando una **percentuale di sconto** per ciascun lotto.

La Fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata a misura in relazione ai volumi effettivamente forniti, sulla base dei prezzi unitari contenuti nei listini ufficiali delle case editrici (nelle ultime edizioni vigenti al momento di invio della RDO), ribassati sulla base dall'Offerta Economica formulata dall'Appaltatore.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) IVA esclusa, così suddiviso:

- lotto 1: € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA esclusa;
- lotto 2: € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA esclusa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di mere forniture di beni.

## **Art. 2 Modalità di partecipazione alla Rdo**

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana

certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Il concorrente invitato a presentare l'Offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire, entro la data e l'ora indicata sul sistema, pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

Il concorrente dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

**(i) Documenti di carattere amministrativo:**

**a)** una **dichiarazione sostitutiva del concorrente** sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub 1*, alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprendiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017 sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
    - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d. P. R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-

sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, da intendersi parte integrante delle Condizioni stesse.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle linee guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarli anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già

utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

**b)** nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la dichiarazione di subappalto, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. **Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato sub 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;**

**c)** il **documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, per ciascun lotto, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% (due per cento) del valore del contratto a base di gara, per ciascun lotto.**

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93, a scelta dell'offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 3 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiaria l'INPS;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto e al Lotto di partecipazione;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
4. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
5. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Istituto, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
7. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 o agli

altri casi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice;

9. recare la sottoscrizione del garante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:

- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  
oppure  
del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:  
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1,  
oppure  
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In alternativa a quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in

possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità e *rating* di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- della certificazione *social accountability* 8000;
- della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o della certificazione OHSAS 18001;
- della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'Operatore Economico documenta, in sede di offerta, il possesso dei requisiti, mediante la **presentazione di almeno uno dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente**:

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato *sub 1* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso

di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente a seguito del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del predetto Decreto;

- d) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice (in caso di partecipazione del medesimo Operatore a più Lotti, dovrà essere presentato un impegno per ogni lotto), sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore.** In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla presente lettera c), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
- e)** il documento attestante l'attribuzione del "PassOE" sottoscritto digitalmente, quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)). In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- f)** la copia delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura e delle eventuali Informazioni complementari, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

**La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.**

**(ii) Documenti di carattere economico:**

- **offerta economica**, per singolo lotto, redatta nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo lo schema di cui all'allegato *sub 2* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
  - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;
  - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, C.F. 80078750587);
  - del codice ufficio o ente (campo 6: TK5 );
  - del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo - *Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), suddivisa in 2 lotti, per l'affidamento della "Fornitura di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche cartacee/on line, riviste tecnico-scientifiche cartacee/on line, quotidiani on line"*).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'INPS, per ciascun Lotto di partecipazione, entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

Nell'ambito dell'Offerta economica dovrà essere indicato:

- la percentuale di sconto riferito a ciascun lotto.
- copia scansionata di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, firmata digitalmente, in corso di validità.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il ribasso percentuale offerto, al netto dell'IVA, dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

In caso di indicazione di percentuali recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e l'offerta medesima verrà adeguata per arrotondamento.

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

**Il ribasso percentuale offerto dovrà essere altresì indicato a sistema e dovrà coincidere con quanto risultante dall'offerta economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato sub 2 al presente documento.**

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche **copia scansionata del titolo abilitativo**, sottoscritta con firma digitale.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di *e-Procurement*, disponibili sul medesimo portale.

### **Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi**

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

#### **(i) Documenti di carattere amministrativo**

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- la o le **Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE** di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere **apposita dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;

- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata **da un raggruppamento o da un consorzio già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere **apposita dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice**, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di offerta **per quali consorziati il consorzio medesimo concorre**;
- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

#### **(ii) Documenti di carattere economico**

- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'offerta economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, tutti i documenti che compongono l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

#### **Art. 4 Soccorso istruttorio**

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 4-bis (Modalità di valutazione delle offerte)**

L'Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c), del Codice, in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e sono caratterizzati da elevata ripetitività nonché da trascurabile contenuto tecnologico o carattere innovativo.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

#### **Art. 5 Svolgimento della procedura**

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso*", aggiornato al 9 ottobre 2017, e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c), del Codice, in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e sono caratterizzati da elevata ripetitività nonché da trascurabile contenuto tecnologico o carattere innovativo.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.

A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la stazione appaltante provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio di uno dei metodi di valutazione della congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 2, del Codice.

Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso", aggiornato al 9 ottobre 2017.

La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti nel corso della seduta pubblica.

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012 e s.m.i. nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

## **Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto**

All'esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante l'aggiudicazione di ciascun lotto, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

**Il contratto, di ciascun lotto, si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo; l'aggiudicazione può avvenire anche ad un unico Fornitore per entrambi i lotti.**

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore, di ciascun Lotto, entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Entro il medesimo termine di **10 (dieci) giorni**, l'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà altresì trasmettere il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice. **La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**

All'atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

#### **Art. 7 Modalità di esecuzione della Fornitura**

La Direzione Centrale Acquisti e Appalti – Area Acquisti al cliente interno (in qualità di Direzione richiedente) invierà alla società una mail indicante i prodotti per i quali si richiede un preventivo che dovrà riportare i seguenti dati:

- la descrizione del prodotto;
- la quantità richiesta;
- il prezzo unitario del singolo prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa) da listino;
- il prezzo unitario del singolo prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa) con applicazione percentuale di sconto praticata
- il valore complessivo dell'Ordine (prezzi unitari moltiplicati per quantità richieste) (IVA esclusa e IVA inclusa);

Dopo aver ricevuto il preventivo e aver valutato l'opportunità di procedere si darà, sempre a mezzo mail, autorizzazione a procedere all'acquisto indicando sia la sede e sia il referente dove deve essere effettuata la consegna da effettuarsi entro e non oltre i termini contrattuali.

Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Con particolare riferimento al lotto 2, la fornitura potrà essere consegnata anche per via telematica secondo modalità da concordare con la Direzione Centrale Acquisti e Appalti – Area Acquisti al cliente interno (es. inviando le credenziali di accesso al Responsabile)

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovrà avvenire entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta di consegna in capo all'appaltatore, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 9.

Ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna presso la sede indicata dall'Istituto, con scarico della merce al piano e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, è interamente a carico del fornitore aggiudicatario.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto (DDT) che dovrà riportare i prodotti consegnati, la data e la firma del personale della sede/ufficio INPS destinataria, deputato alla ricezione della Fornitura nonché la data e il numero della mail di richiesta; una copia dello stesso documento di trasporto verrà lasciata al personale della sede destinataria incaricato alla ricezione della fornitura ed una copia sarà altresì trasmessa alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti – Area Acquisti al cliente interno, in quanto struttura incaricata di provvedere alla liquidazione della fattura emessa.

L'appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nelle presenti Condizioni particolari e nelle migliori prassi commerciali.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità della fornitura, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'appaltatore prende atto e accetta che la fornitura oggetto di affidamento dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione delle sedi, uffici e strutture della stazione Appaltante.

L'appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da eventuali pretese di terzi.

### **Art. 8 Verifica di conformità**

Il collaudo della fornitura sarà eseguito dal personale della sede INPS deputato alla ricezione della fornitura **entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di consegna dei prodotti in questione.

La bolla di consegna sarà sottoscritta solo se gli articoli oggetto della verifica risulteranno conformi a quanto indicato nella richiesta di fornitura.

Nei successivi giorni lavorativi dalla data di consegna, la struttura destinatari del prodotto valuterà se risultino errori di stampa, pagine non riprodotte o non leggibili ecc. e la medesima struttura invierà alla DCAA apposita contestazione, che sarà inoltrata al fornitore a mezzo mail.

Il Fornitore dovrà provvedere entro 5 giorni lavorativi alla sostituzione (in caso di difformità qualitative), o all'integrazione/ritiro della merce (in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

La merce non accettata, resta a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese.

E' a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta a valere sulla prima fattura utile.

### **Art. 9 Penali**

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, dal 1° al 15° giorno solare di ritardo, rispetto al termine di cui all'art. 7, nella consegna dei prodotti richiesti; *decorrenti dalla mail di ordine*

- **0,8 per mille** dell'importo netto contrattuale, oltre il 16° giorno solare di ritardo, rispetto al termine di cui all'art. 7, nella consegna dei prodotti richiesti; *decorrenti dalla mail di ordine*

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'appaltatore.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 10, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'appaltatore, alla quale l'appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **Art. 10 Risoluzione**

Il contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e le relative spese.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Art. 11 Recesso**

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alla Fornitura erogata e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Istituto e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto medesimo. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del contratto, l'Istituto ne darà pubblicità a livello nazionale.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 13 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento**

I valori complessivi presunti dei singoli lotti sono pari a:

- lotto 1 € 100.000,00 (Euro centomila/00) IVA esclusa
- lotto 2 € 100.000,00 (Euro centomila/00) IVA esclusa

I predetti importi hanno natura meramente presuntiva e sono da intendersi quale limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a prestare la fornitura nell'ambito del Contratto.

L'Aggiudicatario di ciascun lotto non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della stazione appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per un importo inferiore rispetto a quello previsto nelle presenti Condizioni particolari e, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi in assenza di richieste di fornitura da parte della stazione appaltante.

Le decisioni dell'Istituto di addivenire o meno a richieste di fornitura saranno di carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dall'Istituto fino al raggiungimento dell'importo massimo utilizzabile, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni e senza alcun vincolo di acquisti minimi.

La remunerazione dell'appaltatore avverrà a misura in relazione ai volumi effettivamente forniti, sulla base dei prezzi contenuti nei listini ufficiali delle case editrici come ribassati dall'appaltatore in sede di Offerta Economica.

I corrispettivi contrattuali, quali risultanti dagli importi offerti in corso di procedura, si riferiscono all'esecuzione dell'Appalto nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente la Fornitura affidata. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla stazione appaltante per la Fornitura.

Tali corrispettivi dovranno intendersi comprensivi e remunerativi di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente documento e in ogni altro atto afferente alla Fornitura. Ove l'appalto, per qualunque causa, dovesse arrestarsi e concludersi prima della consegna dei prodotti, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.

In particolare, il pagamento avverrà dietro emissione di fatture ogni qualvolta la consegna di un ordine è stata effettuata, per le quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'Iva sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità Iva il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, verifica di conformità, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, anche su richiesta dell'Operatore aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

#### **Art. 14 Divieto di cessione del contratto e subappalto**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presenti Condizioni Particolari di Fornitura, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e delle previsioni che seguono.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;

- b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre 2016, aggiornate dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposta istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) la copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) la copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'Operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'Operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento della fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;

- g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

#### **Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera**

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'aggiudicatario:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2

capoverso dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;

- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

È obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle imprese.

### **Art. 17 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso del presente articolo, l'Istituto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 14.

### **Art. 18 Lavoro e sicurezza**

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 17.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

#### **Art. 19 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Responsabile del trattamento è il Dott. Ivano Mannucci;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce della Fornitura medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

#### **Art. 20 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente**

Per eventuali informazioni è possibile contattare via *e-mail* il Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, salvo diversa determinazione, Dott. Ivano Mannucci all'indirizzo mail [ivano.mannucci@inps.it](mailto:ivano.mannucci@inps.it) e ai seguenti recapiti: tel. 06.5905.8606.

L'Ufficio centrale competente per la gestione del contratto è: INPS Direzione Centrale Acquisti e Appalti - Area Acquisti al cliente interno viale Aldo Ballarin n. 42. 00142, Roma.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

#### **Art. 21 Spese**

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

#### **Art. 22 Foro competente**

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

*Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), suddivisa in 2 lotti, per l'affidamento della "Fornitura di libri, codici, gazzette ufficiali, riviste giuridiche cartacee/on line, riviste tecnico-scientifiche cartacee/on line, quotidiani on line"*

*C.I.G. Lotto 1 7448638A85*

*C.I.G. Lotto 2 7448659BD9*

### **Art. 23 Allegati**

- All. 1:** Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
- All. 1 bis:** Schema di dichiarazione sostitutiva del dell'impresa ausiliaria;
- All. 2:** Schema di offerta economica;
- All. 3:** Elenco Istituti di Credito.